

Roma, 20 Maggio 2016  
prot.U/094/2016

AL SIG. SINDACO  
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

AL SIG. QUESTORE  
QUESTURA DI TREVISO

AL SIG. PREFETTO  
PREFETTURA DI TREVISO

AL SIG. COMANDANTE  
DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

AL SIG. COMANDANTE  
DELLA STAZIONE CARABINIERI  
DI VOLPAGO DEL MONTELLO

e p.c.: AL SIG. PROCURATORE  
DELLA REPUBBLICA DI TREVISO

OGGETTO: segnalazione presunto trattenimento abusivo in “\*\*\*\*\*” sito in Volpago del Montello (TV)

Il sottoscritto Giampaolo Scagliola nella qualità di Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) con sede in Roma - Piazza G.G. Belli n. 2 –  
**espone quanto segue.**

La gestione del Pubblico Esercizio denominato “\*\*\*\*\*” sito nel Comune di Volpago del Montello in Via \*\*\*\*\* per il 1 Giugno p.v. sembrerebbe sia stato organizzato nel proprio locale trattenimenti danzanti dalle ore 21.00

Al fine sarebbero stati finanche predisposti nel suddetto locale appositi spazi e strutture (impianto luci, impianto di amplificazione sonora, spazio per il ballo, ecc.).

In occasione di detti trattenimenti parrebbe che i prezzi abituali delle consumazioni e dei pasti vengono aumentati e affluiscono nell'esercizio centinaia di persone.

Da notizie apprese su piazza sembra che il suddetto locale non sia stato oggetto di verifica di agibilità da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. .

Pare altresì che il medesimo esercizio non è autorizzato per i trattenimenti danzanti previo rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. .

La suddetta attività, ove effettivamente svolta abusivamente, provoca gravi danni all'attività degli esercizi regolarmente autorizzati concretandosi in una forma concorrenziale illecita e sleale.

### **Ritenuto che**

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996, ha affermato che gli esercizi pubblici che organizzano, anche occasionalmente, trattenimenti danzanti approntando elementi tali da configurare un locale di pubblico spettacolo, aumentando per l'occasione il prezzo delle consumazioni, sono soggetti alla verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione di Vigilanza.

La medesima circolare ha altresì statuito che l'effettuazione di trattenimenti danzanti nei predetti esercizi pubblici con la cadenza tipica delle discoteche (solitamente il sabato e la domenica), configura in ogni caso attività di trattenimento e svago sottoposta alle licenze di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S. .

La legge 112/2013 prevede la possibilità di utilizzare la SCIA anche per i trattenimenti danzanti purchè partecipino fino ad un massimo di 200 persone e si svolga entro le ore 24 della giornata, rimane tuttavia fermo quanto stabilito dall'art. 80 del TULPS, sia per gli eventi disciplinati dal Decreto Cultura appena descritti sia per i trattenimenti nei pubblici esercizi che **prevedono caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo**; pertanto, *“l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*. Quindi, anche nei casi in cui è sufficiente la SCIA, è comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato **sia stato sottoposto alla verifica di sicurezza** prevista dalla norma citata, da espletarsi da parte della competente commissione di vigilanza ai sensi degli artt. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del TULPS. Tale disposizione vale **anche per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone**, come più volte ribadito dallo stesso Ministero.



La Suprema Corte di Cassazione è ancor più rigorosa, allorquando afferma che “il precetto di cui all’art. 681 del C.P. è rivolto a chiunque, anche occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica” (Cass. sez. I, 1° dicembre 1995, imp. Paoletti). La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito l’obbligatorietà del parere vincolante” della Commissione di Vigilanza (Provinciale o comunale) sui locali di pubblico spettacolo nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo o trattenimento (Cassss.pen.,Sez,1-12-1995, in Cass. Pen 1997, n. 1331; Cass. Pen. Sez. 1, 19-11/1999, 11.383,in Cass. Pen., 2000 n. 3127)

La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che “l’avvenuta installazione di una consolle da Dj, l’elevato volume d’affari con cui la musica viene diffusa, l’ambiente con luce soffuse, la contemporanea presenza di un numero elevato di avventori, sono caratteristiche tali da far ritenere che l’attività di trattenimento musicale posta in essere sia prevalente sulle altre attività di bar e ristorante svolte in un locale. In detta situazione, il gestore deve munirsi dell’autorizzazione prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S. ed il locale deve essere dichiarato agibile ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. per evitare rischi per l’incolumità fisica dei frequentatori “(TAR Valle D’Aosta, 12/4/2001 n.35; TAR Piemonte, Sez.1, 9/4/2003).

Nell’ipotesi che tale organizzazione sia curata da terzi (P.R) evidenziato nella pubblicità dell’evento nei volantini e/o nelle offerte di prevendite è prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez. 1 chela responsabilità che ricade in capo a questi soggetti sia per l’illecito amministrativo di cui art. 666 c.p. che per il reato previsto dall’art. 681 c.p. (mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza).

## **LA FIGURA DEI PR NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E IN PARTICOLARE NELLE DISCOTECHES**

Per quanto concerne la figura dei PR addetti alle pubbliche relazioni la loro presenza è oramai una costante che deve essere inquadrata nel cerchio delle responsabilità. Il PR professionista coinvolto nella gestione tanto da essere inserito sia nella pubblicità, solitamente nelle info-line, che nella gestione diretta delle serate, questo soggetto infatti si occupa sia della scelta della pubblicità, dei deejay, delle ragazze immagine, dell’animazione della serata e, cosa più importante, partecipa alla divisione degli utili della serata. Quest’ultima categoria è, nel tempo, divenuta la preponderante ed è evidente, così come si può ritrovare nella prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez.1- la responsabilità che ricade in capo a questi soggetti sia per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 666 c.p. (spettacoli e trattenimenti abusivi) che per il reato previsto dall’art.681 c.p. (mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza).

E’ evidente, infatti, che il PR se ci si trova di fronte ad una festa da ballo abusiva o in un locale dove abusivamente si è aperta una discoteca risponda sia dell’illecito amministrativo di cui all’art.666 c.p. che del reato di cui all’art.681 c.p. in concorso con i titolari del locale in quanto si tratta di “soggetti che effettivamente ne hanno curato l’organizzazione”, in quanto è consolidato il



fatto che i PR partecipano attivamente alla gestione e da questo si ha che gli stessi devono essere indicati nelle informative redatte ai sensi dell'art 347 c.p.p. quali persone indagate in concorso del reato di cui all'art 681 del c.p. con i titolari delle autorizzazioni di polizia e contestare la violazione amministrativa di cui al citato art. 666 c.p.

Allorquando si configura una attività di pubblico spettacolo e trattenimento, soggetta alle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di siffatta attività in difetto di titolo autorizzatorio comporta la violazione degli artt. 681 e 666 C.P..

E' peraltro pacifico che se siffatta attività viene poi svolta in un pubblico esercizio munito di differente titolo autorizzatorio per la sola somministrazione, oltre all'illecito penale va disposta in sede amministrativa la sospensione dell'attività autorizzata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per abuso del titolo autorizzatorio, nonchè va adottata l'ordinanza di immediata e definitiva cessazione dei trattenimenti abusivi.

Per quanto concerne i d.j. anche se dipendenti si potrebbe configurare il reato previsto dagli art 110-681 c.p con riferimento all'art.80 poichè agendo in concorso tra loro, aprivano un luogo di intrattenimento e/o pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, per il reato previsto dagli artt. 110 e 659 comma 1 e 2 c.p. poichè agendo in concorso tra loro, abusando degli apparecchi di riproduzione sonora installati presso il suddetto locale ed adibendolo di fatto ad una discoteca, disturbavano le occupazioni ed il riposo delle persone (con superamento) del livello differenziale di cui al D.P.C.M. 14-11-1997) ed esercitavano un mestiere rumoroso in violazione delle disposizioni di legge, non essendo muniti della licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

## **PROFILI SANZIONATORI**

L'abusiva organizzazione di attività di intrattenimento musicale e/o danzante viola norme penali ed amministrative.

L'organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti in assenza del parere obbligatorio favorevole di agibilità previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S. di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e/o in assenza del certificato di prevenzione incendi, comporta la violazione da parte dei titolari dei locali dell'art. 681 c.p. (aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento): "chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, Trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni delle Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, é punito con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda non inferiore a lire duecentomila".

**In considerazione del grave pericolo per la sicurezza degli avventori, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere al sequestro dei locali ex art. 321, comma 3 bis c.p.p., anche per evitare la reiterazione dell'illecito, trasmettendo il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro é stato eseguito, nelle 48 ore successive. »**

L'organizzazione di spettacoli e trattenimenti senza licenza prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell'art. 666 del c.p., così come modificato dall'art. Dl.g.vo 30/12/1999.



n.507, che punisce i responsabili con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 lire a 3.000.000 di lire.

La medesima norma dispone altresì che è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività (per esempio bar, pub o ristorante ecc) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma ... e disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 224/11/1981, n. 689 (art. 666 c.p., 4 comma).

Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente alla prevalente attività di spettacolo, in assenza della specifica licenza di cui all'art. 5, comma 1 lett. c della legge n.287/1991, costituisce violazione sanzionata amministrativamente dall'art. 10, da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, da irrogarsi con la procedura di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

Relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, art. 4 co.3 DPR311/2001, la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha chiarito in modo inequivocabile come la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

Qual'ora il funzionario competente dovesse rilasciare una autorizzazione acquisendo la sola relazione a firma del professionista, sarebbe una autorizzazione illegittima in violazione dell'art.80 tulp del'art 141 del regolamento tulp rd 6.5.1940, n. 635, in quanto non risulta reso il preventivo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione Comunale di Vigilanza. Risulta infatti acquisita la sola relazione a firma del professionista. Vero è invece che in vigore del nuovo testo dell'art. 141 Regolamento T.U.L.P.S permane l'obbligo, anche per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, del parere di agibilità della Commissione di Vigilanza ex art. 141, comma 1 lettera a) R.D. n. 635/1940. Tanto è stato peraltro affermato dal Ministero dell'Interno con nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 17 marzo 2003, n. 557B.21530.13500. A(8), a firma del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale dr. Gazzella. In detta nota, con specifico riferimento ai locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, testualmente è previsto “di ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma dell'art. 141 nuovo testo, con la conseguenza che rimangono riservati all'organo collegiale (leggi Commissione di Vigilanza) sia l'approvazione del progetto che il controllo sulle prescrizioni imposte”. Analoga tesi interpretativa era stata in precedenza affermata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con nota del 5.8.2002 prot. N. P964/4109 sott. 37/B e 37/B.I, a firma del Direttore Centrale dr. Ferraro. Si riscontra altresì una ulteriore adesione alla suddetta interpretazione da parte dell'A.N.C.I (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con nota del 17/5.2002, prot. N. 190/AP/SC, a firma del Direttore Generale dr. Melilli.

Si evidenzia l'entrata in vigore il DPR 151 del 1 agosto 2011 che nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi il punto 65 recita: Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200



mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

### **Considerato che**

anche il Ministero dell'Interno, con circolare della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio n. 16 del 16 giugno 1980 ha avuto modo di affermare perentoriamente che “le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all'aperto, a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo”. Lo stesso principio è stato altresì pacificamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione anche con specifico riferimento alle manifestazioni episodiche o occasionali (CASS. PEN., SEZ. I, 1° dicembre 1995, imp. Paoletti).

Lo svolgimento della manifestazione in premessa – ove effettivamente facciano difetto i presupposti e le condizioni di legge – va pertanto impedita dalle Autorità in indirizzo a tutela della pubblica incolumità, a garanzia della legalità ed a tutela altresì degli esercizi regolarmente autorizzati.

Relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, art. 4 co.3 DPR311/2001, la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha chiarito in modo inequivocabile come la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

Analoga interpretazione è stata espressa dall'ANCI con nota di indirizzi del 22 maggio 2006, con l'intento di fissare una regola uniforme per i Comuni, evidenziando che l'autocertificazione del professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, sostituisce solo i controlli e le verifiche che la Commissione di Vigilanza, dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, con la conseguenza che rimangono all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto ai sensi della lettera a) che il controllo sulle prescrizioni imposte alla lettera e) del citato articolo.

Successivamente all'approvazione del progetto, (qualora il richiedente si volesse avvalere dell'art. 4 co.2, del D.P.R. 311/2001) dovrà essere prodotta, **sia al Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. che al Servizio Rilascio Autorizzazioni Locali Pubblico Spettacolo**, Relazione Tecnica asseverata, a firma di professionista abilitato, attestante la corrispondenza del locale-impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. Ministero dell'Interno 19 agosto 1996, il cui contenuto è meglio evidenziato alla successiva lettera I).

**Si rappresenta che la relazione tecnica deve evidenziare una chiara assunzione di responsabilità attestando che quello che lui ha verificato sui luoghi rispetta la regola tecnica. Nel caso che le dichiarazioni del tecnico non risultassero veritiere questi, in concorso (art. 110 CP) con colui che ha presentato la DIA, sarà perseguito ai sensi dell'art. 483 del CP, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, inoltre con l'accertamento del citato reato verranno a**



**decadere i benefici che con tale denuncia di inizio di attività si erano prodotti, ovvero la decadenza di tale denuncia (art.21 della legge n. 241/90)**

Va inoltre precisato che è necessario confermare parere per Allestimenti Temporanei ex Art. 4 co.3 DPR 311/2001 che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica della C.C.V.L.P.S. qualora sia stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni, **senza che vi sia stato lo smontaggio e rimontaggio degli allestimenti e delle strutture a servizio della manifestazione**; è richiesta **una dichiarazione** a firma di tecnico abilitato che certifichi che lo stato dei luoghi, le dotazioni di sicurezza, l'impianto elettrico e le strutture precedentemente visionate dalla Commissione, sono rimasti immutati e rispondenti alla normativa vigente, ed altresì dovrà in ogni caso essere prodotto nuovo certificato di idoneità statico-sismica per tutte le masse sospese.

In alcuni casi di strutture tipo recinzioni, gazebo, portici in legno ecc, esposti alle intemperie, per questi dovrà essere prodotto nuovo certificato di collaudo e/o di idoneità statica e/o statico sismica.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il sottoscritto

**chiede**

alle Autorità e Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di effettuare con la massima urgenza ogni opportuno accertamento per stabilire se sussistano tutti i presupposti e le condizioni di legge per il regolare svolgimento della manifestazione suddetta. In caso negativo, chiede che vengano adottate tutte le conseguenti iniziative volte ad impedire la manifestazione medesima e che vengano sanzionati i responsabili dell'iniziativa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e seguenti il sottoscritto – avendone specifico e rilevante interesse giuridico, dovendo tutelare propri diritti e interessi – chiede di avere accesso agli atti del procedimento che si andrà ad instaurare in sede amministrativa comunale a seguito della presente e di essere pertanto informato sulle adottande iniziative e sui relativi risultati e provvedimenti.

Distinti saluti.

Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo  
Giampaolo Scagliola

